



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI TIPICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI COMMEZZADURA

*art. 18 della L.P. 30.07.2010, n. 7
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559 del 08.09.2014
deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 24.04.2018*

Art. 1 Finalità e fonti normative

1. Il presente disciplinare costituisce l'atto programmatico di indirizzo generale per lo svolgimento sul territorio comunale dei mercati tipici, a norma del comma 4 dell'articolo 18 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e del punto 4 dell'Allegato A "Ulteriori caratteristiche dei mercati tipici" della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1559 di data 08 settembre 2014.

Art. 2 Caratteristiche generali e definizioni

1. Il mercato tipico è organizzato da un soggetto organizzatore privato diverso dall'ente locale sul cui territorio si svolge l'attività.
2. Il mercato tipico ha quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato.
3. Il mercato è indirizzato ad un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito.
4. La sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione ha influenza determinante sulla durata del mercato tipico e sulla tipologia dei prodotti posti in vendita.

Art. 3 Norme sul procedimento amministrativo

1. Il soggetto promotore presenta domanda di rilascio dell'autorizzazione avvalendosi obbligatoriamente dell'apposita modulistica approvata dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, tramite lo sportello telematico SUAP se il procedimento è gestito da tale piattaforma informatica oppure con le modalità consentite dalla legge, almeno 40 giorni prima dello svolgimento del mercato.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione obbligatoria prevista nella modulistica unificata, nonché una planimetria dell'area in cui si intende organizzare il mercato tipico con indicati gli spazi dedicati alla vendita, all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande o ad altre attività collaterali e una dettagliata relazione descrittiva che comprovi le caratteristiche di tipicità dei prodotti posti in vendita come indicate al successivo articolo 6.
3. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; tale termine decorre dal ricevimento della domanda e verrà sospeso, a termini dell'art. 3, comma 5 della L.P. n. 23/1992, nel caso l'istante dovesse regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata.

4. Non verranno autorizzati nella stessa giornata più mercati tipici anche se allestiti in località diverse del territorio comunale, a meno che non siano organizzati dallo stesso ente promotore nell'ambito di una iniziativa unitaria. Si potrà, in tal caso, derogare alla presente disposizione previa specifica richiesta del promotore e con apposito provvedimento della Giunta comunale.
5. Nel caso di pluralità di domande per il medesimo periodo, il criterio di priorità è rappresentato dall'ordine cronologico di inoltro allo sportello telematico Suap (se previsto) o di protocollo. Avranno, in ogni caso, la precedenza le domande presentate da associazioni non aventi scopo di lucro o da altri soggetti giuridici aventi quale scopo sociale la promozione turistica territoriale.
6. Lo stesso soggetto non potrà presentare più di due proposte/ricieste nel corso di uno stesso anno.
7. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico è rilasciata dal Responsabile del competente ufficio, previa approvazione dell'iniziativa da parte della Giunta comunale che con proprio provvedimento definirà le principali condizioni di svolgimento dell'attività. L'elenco nominativo degli operatori presenti e le dichiarazioni rese da ciascuno di essi attestanti il possesso dei prescritti requisiti soggettivi, potranno essere prodotti a seguito della valutazione positiva da parte della Giunta comunale, costituendo in ogni caso elemento essenziale per il rilascio del provvedimento autorizzatorio finale. L'autorizzazione potrà essere negata per carenza dei requisiti e presupposti di legge, per ragioni di opportunità legate alla concomitanza con altre manifestazioni di rilevanza comunale o sovracomunale o in ogni altro caso che si riterrà necessario, per esigenze igienico-sanitarie, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per preservare aree di culto e luoghi sacri.
8. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".
9. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 4 Numero e requisiti dei partecipanti

1. Il numero massimo degli operatori ammessi a partecipare al mercato tipico è determinato dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 3, tenuto conto delle caratteristiche del luogo di svolgimento della manifestazione.
2. La partecipazione è permessa agli operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche che devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio. Potranno essere riservati dei posti agli hobbisti, come definiti dall'art. 20 ter della L.P. n. 17/2010, i quali dovranno essere in possesso del relativo tesserino identificativo.

Art. 5 Localizzazione, durata e orari

1. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico sono determinati dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
2. Non vi sono limiti logistici fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
3. Qualora l'area o i locali di svolgimento fossero privati, dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione il nulla osta del proprietario, mentre nel caso si tratti di area pubblica, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato dovrà essere ottenuta la concessione per la temporanea occupazione dell'area da parte dell'ufficio preposto.
4. I mercati tipici legati a ricorrenze/feste tradizionali (es. Natale e Pasqua) hanno una durata legata alla ricorrenza cui si riferiscono che sarà definita dal Comune nel provvedimento autorizzatorio.
5. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una sola volta all'anno, in qualsiasi periodo, ma per una durata massima di 7 (sette) giorni.
6. Il Comune può stabilire una cadenza e una durata diverse da quelle di cui al punto precedente qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in

quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla legge provinciale 17.06.2010 n. 13.

7. Gli orari di apertura del mercato tipico, comprensiva della data e ora di sgombero, sono stabiliti dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 4.

Art. 6 Caratteristiche dei prodotti

1. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una categoria merceologica specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione.
2. Qualora detti prodotti non siano già di per sé legati a una tradizione, devono possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche qualitative:
 - requisiti di innovatività e originalità
 - essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio
 - costituire prodotti "di nicchia".
3. Al fine di evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.

Art. 7 Obblighi e responsabilità del soggetto promotore

1. Il soggetto organizzatore è dotato di piena autonomia nella gestione del mercato tipico, nei limiti indicati nel presente disciplinare. Egli è responsabile dell'acquisizione di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente disciplinare nonché per l'adempimento di eventuali oneri siano essi di natura tributaria e/o fiscale.
2. Al soggetto promotore compete anche il controllo e la vigilanza sulla tipologia della merce esposta dai partecipanti, intervenendo per vietarne l'esposizione e la relativa vendita in caso di merci non corrispondenti alle tipologie ammesse e provvedendo altresì all'allontanamento dell'operatore in caso di inottemperanza o recidiva.
3. L'organizzatore è responsabile dell'adozione di tutte le misure di ordine e sicurezza pubblica che risultino necessarie al fine di garantire l'incolumità delle persone presenti nell'area di svolgimento dell'evento, predisponendo i dispositivi e le misure strutturali prescritti per le manifestazioni pubbliche con circolare del Capo della Polizia del 7.6.2017, previa valutazione in relazione alla fattispecie concreta dei potenziali rischi con i competenti Enti e Organi di polizia preposti.
4. Il soggetto promotore è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a persone e cose, anche causate dai partecipanti al mercato.
5. In conseguenza di quanto sopra non potrà essere addebitata al Comune nessuna responsabilità per danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocate.
6. Tutti gli operatori partecipanti dovranno rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria, fornendo, se richiesta, opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico. Nel caso di vendita di prodotti alimentari, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato dovrà essere preceduto dal deposito di specifica comunicazione al competente Distretto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
7. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere sul suolo pubblico.
8. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente (ad .es. sicurezza, norme igienico sanitarie, norme fiscali, inquinamento acustico, etc...).
9. Qualora il mercato si svolga su area pubblica, il soggetto organizzatore è tenuto al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap), per la superficie complessivamente occupata, in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale disciplinante la materia.
10. La Giunta comunale, nel provvedimento di cui all'art. 3, stabilirà l'eventuale applicazione del canone per la concessione dei posteggi, di cui all'art. 16 lett. f) della L.P n. 17/2010, valutando le finalità

dell'iniziativa, la sua durata, i servizi comunali prestati sull'area di vendita e le infrastrutture di servizio predisposte.

Art. 8 Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività in violazione alle norme provinciali disciplinanti la materia ed al presente disciplinare sono punite con le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 53 e 58 della L.P. n. 17/2010.